

DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2026

51/2026/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ REGOLATORIA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE FUNZIONALI ALL'AVVIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO A MERCATO DELLA FREQUENCY CONTAINMENT RESERVE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1375^a *bis* riunione del 26 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 231/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 366/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2024, 199/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 166/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 242/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 364/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2025, 466/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 466/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 566/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2025/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 27 gennaio 2026, protocollo Autorità 6056 del 27 gennaio 2026 (di seguito: comunicazione 27 gennaio 2026);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 6 febbraio 2026, protocollo Autorità 9258 del 9 febbraio 2026 (di seguito: comunicazione 6 febbraio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell'energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento, il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio. Più nel dettaglio, esso definisce i servizi di:
 - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR) coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR) e *Replacement Reserve* (di seguito: RR), coincidenti, nel complesso, con la riserva terziaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;

- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell'ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- con riferimento alla FCR, il Regolamento SO GL prevede all'articolo 154(7) che:
 - la banda di FCR sia attivata interamente entro 30 secondi per una deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz (con almeno il 50% entro 15 secondi e incremento almeno lineare fino a piena attivazione);
 - in caso di deviazione di frequenza inferiore a 200 mHz, la banda di FCR sia attivata proporzionalmente all'effettiva variazione di frequenza.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del richiamato procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:

- fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dal 1° gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024;
- fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dal 1° febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell’approvvigionamento esclusivamente a mercato della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali;
- fase di regime (di cui alla Sezione “4-30.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento;
- per quanto attiene al presente provvedimento, il TIDE:
 - ha introdotto un approvvigionamento della FCR tramite procedure di mercato, superando l’asservimento a titolo gratuito delle bande minime previste dal Codice di Rete per gli impianti programmabili di taglia pari o superiore a 10 MW (di seguito: bande obbligatorie FCR); più nel dettaglio, il passaggio avviene in modo graduale secondo i seguenti passi:
 - dall’avvio della fase di consolidamento e per un periodo non superiore a sei mesi (cioè fino al 31 luglio 2026), tutte le unità di produzione obbligatoriamente abilitate alla FCR secondo la versione del Codice di rete vigente prima dell’entrata in vigore del TIDE continuano a garantire l’asservimento a titolo gratuito della banda minima FCR;
 - dall’avvio della fase di consolidamento del TIDE, Terna inizia la sperimentazione delle procedure di mercato per un quantitativo ulteriore di FCR, pari al massimo tra il fabbisogno di FCR dell’area sincrona Europa Continentale attribuito a Terna ai sensi del Regolamento SO GL (di seguito: fabbisogno Italia SO GL) non già coperto dalle bande obbligatorie FCR e il 10% del fabbisogno Italia SO GL (si tratta di un approvvigionamento aggiuntivo di FCR per circa 30 MW);
 - entro sei mesi dall’avvio della fase di consolidamento (cioè dal 1° agosto 2026) e per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi (cioè fino al 31 luglio 2028), Terna:
 - a) riduce progressivamente le bande obbligatorie FCR asservite a titolo gratuito, secondo un transitorio sottoposto all’approvazione dell’Autorità;
 - b) utilizza le procedure di mercato per l’approvvigionamento della FCR per una quantità pari al massimo tra il fabbisogno Italia SO GL non già coperto dalle bande obbligatorie FCR, come progressivamente ridotte, e il 10% del fabbisogno Italia SO GL;
 - dal 1° agosto 2028, Terna approvvigiona l’intero fabbisogno di FCR esclusivamente tramite procedure di mercato;
 - consente a Terna di prevedere, per ciascuna unità abilitata all’erogazione di FCR, un obbligo di offerta per una banda minima;
 - prevede che l’approvvigionamento a mercato della FCR avvenga attraverso procedure a pronti (di cui almeno una eseguita nel giorno antecedente a quello di

- consegna) e procedure a termine; l'articolazione delle procedure è definita da Terna nel Codice di Rete previa positiva verifica da parte dell'Autorità;
- prevede che le capacità di immissione e di prelievo di ciascuna unità ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare (ossia le capacità rilevanti per la partecipazione ai mercati dell'energia e le nomine sulla piattaforma di nomina) siano calcolate al netto della capacità complessivamente asservita per la FCR; limitatamente alle Unità Abilitate Singolarmente (di seguito: UAS) tali capacità rilevano anche ai fini della partecipazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR);
 - prevede che i BSP possano scegliere se installare presso le unità abilitate alla FCR nella loro responsabilità dei dispositivi per la misura dell'energia erogata a titolo di FCR (di seguito: dispositivi UVRP); in tale caso, l'energia erogata dà luogo alla remunerazione in €/MWh secondo i criteri di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel e all'aggiustamento dello sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dal TIDE stesso;
 - prevede il caricamento, sulla piattaforma di nomina, di nomine a titolo provvisorio prima di ciascuna sottofase MSD e di nomine a titolo definitivo entro 3 minuti dal termine del mercato infragiornaliero (27 minuti prima del tempo reale);
 - nel solo caso di mancata copertura dell'intero fabbisogno di FCR tramite le procedure di mercato, prevede che Terna possa ricorrere al ridispacciamento sull'*Integrated Scheduling Process*;
 - prevede che Terna, per tenere conto di eventuali quantità riservate sull'*Integrated Scheduling Process* ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari, possa definire degli intervalli di fattibilità finalizzati a garantire che le nomine a titolo definitivo siano coerenti con le suddette quantità riservate;
 - prevede che le consultazioni inerenti all'aggiornamento del Codice di Rete per l'implementazione del TIDE abbiano una durata di almeno 8 settimane.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALL'EROGAZIONE DELLA FCR:

- il combinato disposto del Capitolo 1 "Accesso alla rete di trasmissione nazionale" e del Capitolo 4 "Regole per il dispacciamento" (di seguito: Capitolo 4) del Codice di Rete prevede:
 - coefficienti di statismo specifici per ciascuna tecnologia (4% per impianti idroelettrici e 5% per impianti termoelettrici), al fine di legare proporzionalmente l'erogazione della FCR e la deviazione di frequenza; in particolare, in virtù di tali coefficienti, per gli impianti termoelettrici una deviazione di frequenza di 200 mHz (come prevista dal Regolamento SO GL per la piena attivazione della FCR) corrisponde ad una attivazione di FCR pari all'8% della potenza efficiente dell'impianto, mentre per gli impianti idroelettrici ad una attivazione di FCR pari al 10% della potenza efficiente dell'impianto;
 - l'obbligo per tutte le UP obbligatoriamente abilitate all'erogazione della FCR (ossia le UP programmabili di taglia pari o superiore a 10 MW che soddisfano i

requisiti tecnici previsti dal Codice di Rete per l'erogazione di questo servizio) di riservare per l'erogazione di questo servizio delle bande obbligatorie FCR pari:

- all'1,5% della potenza efficiente per le risorse localizzate in Italia Continentale e in Sicilia (qualora esercita in modo sincrono con l'Italia Continentale); tale banda minima risulta pienamente attivata per deviazioni di frequenza pari a 30 mHz per gli impianti idroelettrici e pari a 37,5 mHz per gli impianti termoelettrici; in caso di disponibilità di margini ulteriori rispetto alla banda minima, la risorsa è comunque tenuta ad erogare la FCR fino ad una deviazione di frequenza di 200 mHz nel rispetto del proprio statismo;
- al 10% della potenza efficiente per le risorse localizzate in Sicilia (qualora non esercita in modo sincrono con l'Italia Continentale) e in Sardegna; tale banda minima per gli impianti idroelettrici risulta coerente con il valore di piena attivazione per deviazioni di frequenza pari a 200 mHz previsto dal Regolamento SO GL, mentre per gli impianti termoelettrici risulta superiore alla piena attivazione prevista dal Regolamento SO GL;
- la graduale riduzione delle bande obbligatorie FCR (e il conseguente graduale aumento delle bande FCR approvvigionate secondo procedure di mercato) è prevista a partire dall'1° agosto 2026, sulla base di un percorso graduale proposto da Terna e sottoposto all'approvazione dell'Autorità;
- con la deliberazione 466/2025/R/eel, l'Autorità ha verificato la conformità regolatoria al TIDE dell'Allegato A.83 "Meccanismo di approvvigionamento della FCR" al Codice di Rete (di seguito: Allegato A.83); tale allegato riporta le modalità con cui sono eseguite le procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR, prevedendo, in particolare e per quanto qui rileva:
 - la partecipazione alle procedure di mercato da parte dei BSP titolari di unità obbligatoriamente o facoltativamente abilitate al servizio di FCR ai sensi del Codice di Rete;
 - una sola procedura di mercato a pronti su base giornaliera da svolgersi il giorno antecedente al periodo di consegna (coerentemente con quanto previsto dal TIDE) e collocata successivamente alla prima asta del Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI) ed entro il termine di presentazione delle offerte per la prima sottofase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*, con pubblicazione degli esiti alle ore 16:30;
 - un fabbisogno di FCR differenziato:
 - su base geografica per Italia Continentale (e Sicilia qualora esercita in modo sincrono con l'Italia Continentale), Sicilia (qualora esercita non in modo sincrono con l'Italia Continentale) e Sardegna;
 - su base temporale per ciascun ISP;
 - su base merceologica, distinguendo fra servizio a salire e servizio a scendere;
 - un premio di riserva oltre il quale le offerte non vengono accettate, da determinare con una apposita metodologia; tale metodologia, la cui conformità regolatoria al TIDE è stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione

- 566/2025/R/eel, prevede la distinzione del premio di riserva fra FCR a salire e FCR a scendere;
- un obbligo di offerta per il BSP titolare di unità obbligatoriamente abilitate al servizio di FCR ai sensi del Codice di Rete per almeno una quantità pari al minimo tra:
 - il margine disponibile dell'unità sulla base della nomina effettuata dal BSP fino alle 15:30 del giorno antecedente al giorno di consegna;
 - la banda massima di attivazione, coincidente con il contributo di potenza in risposta a variazioni di frequenza pari a 200 mHz (di seguito: banda di piena attivazione FCR) come decurtata dalle eventuali bande obbligatorie FCR previste per l'unità; la banda di piena attivazione FCR è differenziata per tecnologia per tenere conto dello specifico statismo e, in particolare, è pari all'8% della potenza efficiente per gli impianti termoelettrici, al 10% della potenza efficiente per gli impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici e per i sistemi di accumulo a pompaggio e al 100% della potenza efficiente per i sistemi di accumulo a batteria;
 - la copertura del fabbisogno di FCR eventualmente non coperto dai contributi delle risorse approvvigionate tramite le procedure di mercato tramite azioni di ridispatchamento sull'*Integrated Scheduling Process*;
 - con la deliberazione 466/2025/R/eel l'Autorità ha altresì definito i termini di validità dell'Allegato A.83 prevedendo che:
 - l'obbligo di offerta per i BSP (come sopra declinato) decorra dall'1° maggio 2026;
 - l'Allegato nella sua interezza termini i propri effetti al più tardi al 31 dicembre 2027, in quanto dall'1 gennaio 2028 occorrerà rivedere le regole e l'articolazione delle procedure di mercato per la FCR per integrare nel meccanismo i dispositivi di accumulo contrattualizzati nell'ambito del meccanismo di approvazione della capacità di stoccaggio elettrico (di seguito: MACSE) di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel; sono comunque fatte salve eventuali revisioni anticipate finalizzate a rivedere la collocazione delle procedure a pronti per gestire l'incremento della quota di fabbisogno di FCR da approvvigionare a mercato, derivante dalla progressiva riduzione delle bande obbligatorie FCR;
 - con la deliberazione 566/2025/R/eel, l'Autorità, oltre a verificare positivamente la conformità regolatoria della metodologia per il premio di riserva per la FCR, ha preso atto della necessità di Terna di aggiornare alcuni documenti del Codice di Rete per recepire in modo automatico una serie di modifiche funzionali all'avvio del nuovo meccanismo di approvvigionamento della FCR, nonché per integrare alcune richieste di chiarimento sul tema presentate dagli operatori;
 - con la comunicazione 27 gennaio 2026, Terna ha segnalato all'Autorità che:
 - *“il processo di sviluppo e adeguamento degli strumenti informatici propedeutico all'avvio del meccanismo [di approvvigionamento della FCR tramite procedure di mercato] sta richiedendo più tempo del previsto anche in virtù degli sviluppi richiesti nell'ultimo anno (ed in particolar modo negli ultimi mesi) ad una serie di tool di mercato in ragione, ad esempio, della riconnessione alla piattaforma*

PICASSO e dello spostamento della Gate Closure Time dell'Intraday a Q-30' e che, pertanto, il meccanismo non potrà essere avviato prima del 1° marzo 2026";

- è emersa la necessità di aggiornare l'Allegato A.73 "Specifiche tecniche per la verifica e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di frequenza" al Codice di Rete (di seguito: Allegato A.73) *"principalmente al fine di definire le modifiche relative all'apparato UVRP per la corretta verifica e valorizzazione del contributo della regolazione primaria di frequenza"* con particolare riferimento all'obbligo di offerta previsto per i sistemi di accumulo a batteria con una banda di piena attivazione FCR pari al 100% della potenza efficiente; nelle more di tale aggiornamento e, soprattutto, del conseguente adeguamento tecnologico del dispositivo UVRP, Terna ritiene opportuno limitare per il momento l'obbligo di offerta per sistemi di accumulo a batteria al 10% della potenza efficiente: ciò richiederà una modifica temporanea all'Allegato A.83 con relativa consultazione pubblica che Terna, tenuto conto della necessità di avere l'Allegato A.83 modificato in vigore dall'1 maggio 2026 (data di decorrenza dell'obbligo di offerta per la FCR come previsto dalla deliberazione 466/2025/R/eel), propone di limitare a quattro settimane invece delle otto previste dal TIDE;
- in data 27 gennaio 2026, Terna ha comunicato agli operatori, tramite apposito comunicato pubblicato sul proprio sito internet, che *"date le richieste degli operatori e la necessità di testare ulteriormente gli strumenti informatici propedeutici all'avvio del meccanismo"*, l'avvio del meccanismo di approvvigionamento della FCR, inizialmente previsto dal 1° febbraio 2026, è posticipato al 1° marzo 2026;
- con la comunicazione 6 febbraio 2026, Terna ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento automatico (cioè non preceduto da consultazione) dei seguenti documenti del Codice di Rete:
 - Capitolo 4;
 - Allegato A.15 "Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza-potenza" (di seguito: Allegato A.15);
 - Allegato A.22 "Procedura di selezione delle risorse sul MSD" (di seguito: Allegato A.22);
 - Allegato A.23 "Procedura per la selezione delle risorse per MB e per la conversione delle offerte ai fini della partecipazione del Gestore della rete alle Piattaforme di bilanciamento" (di seguito: Allegato A.23);
 - Allegato A.60 "Dati tecnici delle UAS, UVAZ, UVAN e UnAP valevoli ai fini del mercato elettrico" (di seguito: Allegato A.60);
 - Allegato A.83;
- in estrema sintesi, le proposte includono:
 - l'introduzione, nei dati tecnici, delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento della FCR;
 - la specifica che l'erogazione della FCR da parte delle unità obbligatoriamente o volontariamente abilitate a tale servizio riguarda, oltre alle bande messe a disposizione a titolo gratuito, anche la banda selezionata nell'ambito della procedura di mercato per la FCR;

- nel caso in cui il fabbisogno Italia SO GL non sia interamente coperto in esito alle procedure di mercato, la facoltà per Terna di riservare sulla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* una banda per l'erogazione della FCR non superiore alla banda di piena attivazione FCR decurtata delle eventuali bande obbligatorie FCR e delle bande selezionate sulle procedure di mercato;
- le modalità con cui sono determinate le capacità di immissione e di prelievo di ciascuna UAS e di ciascuna Unità Virtuale Abilitata Nodale (di seguito: UVAN); in particolare:
 - a) ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e delle nomine a titolo provvisorio, le capacità di immissione e di prelievo sono calcolate al netto della sola banda obbligatoria FCR (finché sarà presente); analoga considerazione vale per le potenze minime e massime relative a ciascun assetto che caratterizza le unità di produzione come caricate dal BSP nei dati tecnici presenti sul sistema GAUDÌ di Terna (di seguito: dati RUP);
 - b) dopo la pubblicazione degli esiti delle procedure di mercato per la FCR e prima del termine di presentazione delle offerte sulla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* (quindi fra le 16.30 e le 17.00 del giorno D-1), Terna definisce appositi intervalli di fattibilità finalizzati a garantire che le nomine a titolo provvisorio delle UAS e delle UVAN siano compatibili con la banda selezionata in esito alle procedure di mercato; in assenza di tali intervalli le nomine sarebbero, infatti, limitate dalle capacità di immissione e di prelievo di cui alla lettera a), quindi al netto della sola banda obbligatoria FCR;
 - c) contestualmente alla definizione degli intervalli di fattibilità di cui alla lettera b), Terna determina le potenze massime e minime di ciascuna unità, rilevanti per la fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*, ottenute decurtando dalle potenze massime e minime presente nei dati RUP, come eventualmente aggiornate in esito alla variazione temporanea richiesta dal BSP, la banda per l'erogazione della FCR selezionata in esito alle procedure di mercato; in questo modo, nella fase MSD, le UAS e le UVAN possono essere movimentate al netto della banda già impegnata per l'erogazione della FCR (intesa come somma della banda obbligatoria FCR già considerata nelle potenze massime e minime di cui ai dati RUP, e della banda selezionata in esito alle procedure di mercato);
 - d) in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* (quindi nel periodo intercorrente fra la pubblicazione degli esiti di ciascuna sottofase e la *gate closure* della contrattazione continua del MI), Terna aggiorna gli intervalli di fattibilità di cui alla lettera b), tenendo conto anche dell'eventuale banda per l'erogazione della FCR riservata sulla suddetta fase MSD; in assenza di tale aggiornamento le nomine sarebbero, infatti, limitate dalle sole bande obbligatorie FCR (considerate già nelle capacità di immissione e di prelievo originarie di cui alla lettera a) e dalle bande selezionate in esito alle procedure di mercato (considerate negli intervalli di fattibilità di cui alla lettera b);

- e) contestualmente all'aggiornamento di cui alla lettera d), Terna determina le potenze minime e massime rilevanti per la fase MB dell'*Integrated Scheduling Process*, ottenute decurtando dalle potenze minime e massime di cui ai dati RUP, come eventualmente aggiornate in esito alla variazione temporanea richiesta dal BSP, la banda per l'erogazione della FCR selezionata in esito alle procedure di mercato e la banda riservata in esito alla fase MSD; in questo modo, nella fase MB, le UAS e le UVAN possono essere movimentate al netto della banda complessivamente impegnata per l'erogazione della FCR (intesa come somma della banda obbligatoria FCR, già considerata nelle potenze massime e minime di cui ai dati RUP, della banda selezionata in esito alle procedure di mercato e della banda riservata in esito alla fase MSD); escludere la banda per la FCR dalle potenze massime e minime rilevanti per la fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* è necessario perché l'energia erogata a titolo di FCR non è remunerata direttamente nell'ambito della fase MB (come invece avviene per l'energia erogata a titolo di aFRR, mFRR e RR), ma tramite il meccanismo di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le modalità, proposte da Terna, con cui sono determinate le capacità di immissione e di prelievo di ciascuna UAS e di ciascuna UVAN non sono coerenti con quanto previsto dal TIDE; quest'ultimo, infatti, prevede che le capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare (ossia le capacità rilevanti ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e delle nomine sulla piattaforma di nomina) siano costantemente aggiornate per tenere conto dell'intera banda asservita alla FCR, intesa come somma della banda obbligatoria FCR e della banda risultante dalle procedure di mercato;
- con l'esecuzione delle procedure per l'approvvigionamento della FCR successivamente alla prima asta del MI, infatti, l'applicazione di quanto previsto dal TIDE comporta l'aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare all'interno della finestra temporale dedicata alla contrattazione continua sul MI con conseguente modifica, in corso di sessione di mercato, dei margini a salire e a scendere dei portafogli degli operatori di mercato;
- in esito al Mercato della Capacità i soggetti assegnatari hanno l'obbligo di offrire:
 - la capacità impegnata in tutte le *Market Time Unit* del MGP e del MI;
 - in ciascun *Imbalance Settlement Period* sul MBR, la parte della capacità impegnata non selezionata in esito al MGP e al MI;
- la disciplina del Mercato della Capacità prevede:
 - di verificare l'obbligo di offerta in capo a ciascun soggetto assegnatario in funzione del programma base derivante dalle nomine a titolo definitivo presentate sulla piattaforma di nomina e delle offerte presentate sul MBR per altri servizi e sulla piattaforma europea per lo scambio di mFRR;

- che la capacità impegnata per ciascun assegnatario non tenga conto delle bande obbligatorie FCR di ciascuna unità di produzione in quanto la FCR non attiene all'adeguatezza, ma all'esercizio in sicurezza del sistema;
- con la comunicazione 6 febbraio 2026, Terna ha precisato che le modalità di determinazione della capacità di immissione e di prelievo e delle potenze massime e minime proposte nell'aggiornamento del Codice di Rete inviate con la medesima comunicazione e non coerenti con quanto previsto dal TIDE sono dettate dall'esigenza di evitare che *“l'eventuale contrattualizzazione tramite il meccanismo d'asta previsto dall'Allegato A.83 interferisse con gli impegni già assunti dagli operatori nelle aste sinora svolte del mercato della capacità”*.

RITENUTO CHE:

- l'aggiornamento, previsto dal TIDE, delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare in funzione della banda complessivamente asservita alla FCR (sia essa derivante dall'asservimento obbligatorio o dall'approvvigionamento a mercato) risponda a criteri di efficienza, in quanto rende disponibili agli operatori margini per la partecipazione ai mercati dell'energia coerenti con la capacità effettivamente disponibile e non già riservata per la FCR; sia pertanto opportuno prevedere che Terna modifichi le proposte trasmesse con la comunicazione 6 febbraio 2026 in modo da garantire l'aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare in funzione della banda complessivamente asservita alla FCR, così come previsto dal TIDE;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente la conformità regolatoria delle proposte di modifica al Codice di Rete trasmesse da Terna con la comunicazione 6 febbraio 2026, come risultanti dalle modifiche di cui al precedente punto;
- sia altresì opportuno lasciare un tempo congruo a Terna e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) per finalizzare i dettagli relativi ai flussi informativi necessari per consentire l'aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare a valle della pubblicazione degli esiti della procedura a pronti per l'approvvigionamento della FCR; di conseguenza l'avvio dell'approvvigionamento a mercato della FCR sia posticipato al 3 giugno 2026, con contestuale applicazione dalla medesima data dell'obbligo di offerta per i BSP previsto dall'Allegato A.83;
- l'approvvigionamento a mercato di un fabbisogno addizionale di FCR (circa 30 MW corrispondente al 10% del fabbisogno Italia SO GL) con il mantenimento in essere delle bande obbligatorie FCR, previsto dal TIDE per un periodo di 6 mesi, rappresenti una fase iniziale di sperimentazione, necessaria anche al fine di valutare le modalità del prosieguo di tale forma di approvvigionamento; per tale motivo sia opportuno da un lato prevedere che la fase di sperimentazione iniziale (senza riduzione delle bande obbligatorie FCR) perduri fino al 30 novembre 2026 (preservando la durata di 6 mesi

prevista dal TIDE) e dall'altro che Terna invii all'Autorità gli esiti dell'approvvigionamento su base mensile;

- come già prefigurato nelle premesse della deliberazione 466/2025/R/eel, la valutazione in merito alle modalità di approvvigionamento a mercato delle bande di FCR per le fasi successive alla sperimentazione, ivi inclusa la collocazione temporale delle procedure di mercato, debba essere condotta congiuntamente con le valutazioni in merito al transitorio di riduzione graduale delle bande obbligatorie FCR (e, conseguentemente, dell'aumento delle bande di FCR approvvigionate a mercato) a partire dalla proposta che sarà redatta da Terna e sottoposta all'Autorità nei prossimi mesi, nonché tenendo conto degli esiti della prima fase di sperimentazione;
- le tempistiche indicate nel TIDE in relazione alle fasi di introduzione del mercato della riserva primaria debbano quindi essere modificate secondo quanto sopra esposto in relazione alla fase iniziale di sperimentazione e secondo quanto verrà disciplinato con successivo provvedimento in relazione alle fasi successive;
- sia infine opportuno, anche tenuto conto del contenuto limitato della modifica prospettata, consentire a Terna di consultare l'aggiornamento dell'Allegato A.83, recante la riduzione dell'obbligo di offerta per la banda di FCR per i sistemi di accumulo a batteria, per una durata di 4 settimane in deroga al criterio generale di 8 settimane di cui al TIDE, prevedendo che la proposta di aggiornamento di tale documento sia sottoposta all'Autorità entro il 30 aprile 2026 in modo da poterne verificare la conformità regolatoria entro il 3 giugno 2026, data di avvio della prima fase sperimentale dell'approvvigionamento a mercato della FCR; la consultazione della nuova versione dell'Allegato A.73 al Codice di rete, recante le modifiche relative all'apparato UVRP per la corretta verifica e valorizzazione del contributo della regolazione primaria di frequenza, dovrà, invece, durare almeno 8 settimane, al fine di consentire agli operatori di valutare adeguatamente tutte le relative implicazioni tecniche ed economiche

DELIBERA

1. di prevedere che Terna modifichi le proposte trasmesse con la comunicazione 6 febbraio 2026 in modo da garantire l'aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare in funzione della banda complessivamente asservita alla FCR, così come previsto dal TIDE e come più puntualmente declinato in premessa;
2. di verificare positivamente la conformità regolatoria delle proposte di modifica al Capitolo 4 del Codice di Rete e agli Allegati A.15, A.22, A.23, A.60 e A.83 al Codice di Rete trasmesse da Terna con la comunicazione 6 febbraio 2026 così come risultanti dalle modifiche di cui al precedente punto;
3. di posticipare al 3 giugno 2026 l'avvio dell'approvvigionamento sperimentale a mercato della FCR, relativo al solo fabbisogno addizionale (circa 30 MW

- corrispondente al 10% del fabbisogno Italia SO GL), prevedendo che le modifiche al Codice di rete di cui al punto 2 decorrano da tale data;
4. di prevedere che l'approvvigionamento sperimentale a mercato della FCR prosegua fino al 30 novembre 2026 e che Terna trasmetta nel dettaglio all'Autorità su base mensile gli esiti ottenuti;
 5. di prevedere che l'evoluzione delle fasi e delle modalità di approvvigionamento a mercato della FCR, anche in termini di progressione temporale e di collocazione delle sessioni di mercato, sia valutata, previa consultazione, con successivo provvedimento tenendo conto dei primi esiti disponibili della fase di sperimentazione;
 6. di consentire a Terna di porre in consultazione pubblica le modifiche all'Allegato A.83 al Codice di Rete, relative all'obbligo di offerta per la banda di FCR per i sistemi di accumulo a batteria, per una durata di 4 settimane, trasmettendo all'Autorità la relativa proposta di aggiornamento entro il 30 aprile 2026;
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua